

ACCORDO QUADRO FRA LA REGIONE PIEMONTE E LE PARTI SOCIALI PIEMONTESI PER LA GESTIONE 2012 DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

Visto l'art. 33, commi 21 e 22 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di Stabilità 2012);

visto l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, recante "Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga";

visto l'accordo quadro fra Governo, Regioni e Province autonome del 12 febbraio 2009, in merito agli interventi a sostegno del reddito e delle competenze dei lavoratori colpiti dalla crisi;

visti gli accordi fra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro sottoscritti in data 22 aprile 2009, 11 novembre 2009 e 21 luglio 2010, di assegnazione alla Regione Piemonte di risorse per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, e in particolare l'articolo 6 dell'ultimo accordo citato che specifica che "I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionali, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie";

visti gli Accordi Quadro sottoscritti fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 27 maggio 2009 per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nel biennio 2009-2010, e in data 16 dicembre 2010 per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nel 2011;

vista l'intesa tra Stato e Regioni 2011-2012 in materia di ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive del 20 aprile 2011;

in data 22 dicembre 2011, presso la sede regionale di Via Magenta 12 a Torino, presente l'Assessore al Lavoro ed alla Formazione Professionale della Regione Piemonte Claudia PORCHIETTO, assistita da dirigenti e funzionari della Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro, si è tenuta una riunione per predisporre il presente Accordo quadro, finalizzato a definire le modalità di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2012, in coerenza con l'intesa Stato-Regioni del 20 aprile 2011, a cui hanno preso parte rappresentanti dei seguenti organismi:

- CONFINDUSTRIA Piemonte
- CONFAPI/FEDERAPI Piemonte
- CONFAGRICOLTURA Piemonte
- CONFCOMMERCIO Piemonte
- CONFARTIGIANATO Piemonte
- CNA Piemonte
- CASArtigiani Piemonte
- LEGACOOOP Piemonte
- CONFCOOPERATIVE Piemonte
- CONFESERCENTI Piemonte
- ABI Associazione Bancaria Italiana
- CGIL Piemonte
- CISL Piemonte
- UIL Piemonte
- Consigliera di Parità
- Direzione Regionale INPS Piemonte
- Agenzia Piemonte Lavoro

- ITALIA LAVORO

Al termine della riunione, dopo un approfondito dibattito, le parti, all'unanimità

HANNO CONCORDATO

sulla necessità di contrastare la recessione in atto, che ha registrato un impatto senza precedenti sul sistema economico e sociale piemontese e che continua a coinvolgere con pesanti ricadute tutti i settori di attività e tutte le aree territoriali della regione, con interventi finalizzati alla gestione delle crisi occupazionali in una logica di integrazione fra politiche attive e passive del lavoro, in linea con gli orientamenti generali definiti negli Accordi Quadro del 27 maggio 2009 e del 16 dicembre 2010 sottoposti ad opportuni aggiornamenti, secondo quanto qui di seguito specificato.

Le tipologie di intervento previste sono:

- A. la Cassa Integrazione Guadagni in deroga alla normativa vigente;
- B. la mobilità in deroga alla normativa vigente.

Le risorse finanziarie disponibili sono per il 90% destinate alla CIG in deroga e per il restante 10% alla mobilità in deroga. Tale riparto potrà essere modificato dai firmatari del presente accordo in relazione all'evolversi della situazione e alle risultanze del monitoraggio fisico e finanziario degli interventi. I criteri generali di gestione qui di seguito delineati sono in vigore fino al 31.12.2012, fatte salve eventuali integrazioni o modifiche approvate in seguito dai firmatari dell'accordo.

A. La CIG in deroga (CIGD) viene richiesta, in osservanza delle procedure di consultazione sindacale previste dalla normativa vigente, da tutti i datori di lavoro, operanti in qualsiasi settore di attività ad eccezione del lavoro domestico, per le sole unità produttive ubicate in Piemonte, purché abbiano completamente esaurito l'utilizzo degli strumenti di sospensione dal lavoro previsti dalla legislazione ordinaria loro effettivamente accessibili.

Per quanto riguarda i periodi di tutela di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. 2/2009, questi si considerano esauriti fintantoché non sia pienamente operativo l'intervento integrativo degli enti bilaterali, secondo quanto disposto dal comma 1-bis dell'art.19 della L.2/2009.

La Regione Piemonte e le Parti sociali, in relazione a quanto indicato nell'intesa Stato - Regioni del 20 aprile 2011, al punti 11, 12 e 13, si impegnano a ricercare e promuovere, nell'attuazione degli interventi previsti dal presente Accordo quadro, modalità di collaborazione con gli Enti Bilaterali e i Fondi Interprofessionali.

In ogni caso sarà necessario concordare idonee procedure di raccordo gestionale.

La domanda di CIGD può riguardare tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione e i soci di cooperativa con contratto di lavoro alle dipendenze, ai sensi dell'art.19, comma 8 della Legge 2/2009, purché il personale interessato sia impiegato in unità operative ubicate sul territorio della Regione Piemonte e abbia maturato entro la data di inizio del periodo di CIGD richiesto almeno 90 giorni di lavoro presso il datore di lavoro richiedente.

La fruizione della CIGD per i dipendenti assunti a tempo determinato nelle varie forme contrattuali vigenti non può andare oltre la scadenza prevista del rapporto di lavoro a termine. Eventuali provvedimenti di proroga o trasformazione alla scadenza del contratto non danno titolo per il lavoratore interessato alla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale richiesto.

I datori di lavoro possono richiedere un periodo di CIGD continuativo della durata massima di:

- 1) 8 mesi, se si tratta di imprese che possono accedere alla CIG straordinaria ai sensi della normativa vigente, ridotti a 6 per le aziende in cessazione o procedura concorsuale, come più avanti specificato;
- 2) 4 mesi, per tutte le altre fattispecie.

Il periodo di CIGD richiesto non potrà comunque eccedere la data del 31.12.2012.

L'accordo Stato-Regioni del 20 aprile 2011 stabilisce che il ricorso alla CIGD deve essere privilegiato ove sussistano ragionevoli previsioni di rientro in azienda dei lavoratori sospesi, richiedendo la definizione di piani di gestione delle eccedenze nel caso si valuti di concedere la CIGD ad imprese cessate o sottoposte a procedure concorsuali senza continuazione dell'attività.

Si ritiene a tal fine di dover porre dei limiti per la concessione dell'integrazione salariale in deroga per le domande presentate da aziende in cessazione, parziale o totale, dell'attività, o sottoposte a procedure concorsuali, sulla base delle seguenti indicazioni:

- a) Nel caso di aziende in cessazione di attività o procedura concorsuale che hanno già fruito di un periodo di integrazione salariale pari o superiore a 24 mesi la durata massima della ulteriore concessione è stabilita in 6 mesi;
- b) se la domanda viene presentata da un'impresa in cessazione di attività o procedura concorsuale che ha fruito di un periodo di integrazione salariale tra 12 e 24 mesi, la durata massima della ulteriore concessione di CIGD è stabilita in 6 mesi, prorogabili di altri 6 mesi qualora si riscontri al termine del primo semestre di deroga una riduzione di almeno il 10% del personale sospeso;
- c) nei casi di aziende non cassa integrabili in cessazione o procedura concorsuale che richiedono per la prima volta la CIGD o che ne abbiano già usufruito per un periodo inferiore ai 12 mesi la durata massima della concessione di CIGD è stabilita in 12 mesi.

Le domande presentate dalle aziende di cui sopra devono obbligatoriamente prevedere un piano di gestione dei lavoratori in esubero con cui andranno raccordati gli interventi di politica attiva (percorsi di ricollocazione e formazione) a carico dei servizi competenti.

La concessione di CIGD può coprire fino a un massimo di due anni nel triennio 2010-2012, vale a dire 730 giorni, per periodi anche non consecutivi. Nei casi di istanze presentate da aziende in cessazione di attività o procedure concorsuali, prevale l'applicazione delle disposizioni del presente accordo più favorevoli. Non rientrano in questi limiti di fruizione della CIGD unicamente le domande in deroga presentate da aziende in CIGS o CIGO per gli apprendisti che non possono essere inclusi in tali procedure.

Per favorire un passaggio progressivo alla nuova modalità di gestione, i datori di lavoro, quando il periodo di concessione massimo sopra previsto è interamente coperto, hanno ancora a propria disposizione un monte ore a consuntivo calcolato su base mensile, nei termini indicati al paragrafo successivo, in relazione alle seguenti soglie, riferite al rapporto percentuale fra monte ore consuntivato e monte ore previsto nelle domande presentate nel 2011:

- 1) quattro mensilità se la percentuale è inferiore al 50%;
- 2) sei mensilità se la percentuale è pari o superiore al 50%.

Il monte ore di integrazione salariale ancora disponibile al raggiungimento dei 730 giorni di concessione di CIGD viene calcolato come prodotto tra il numero di mensilità sopra citate, il monte ore mensile standard, convenzionalmente fissato in 173 ore, e il numero medio di lavoratori inseriti nelle domande di CIGD presentate nel 2011, arrotondato all'unità superiore (n. mesi x 173 x n. medio lav.).

In questa fase, il monte ore a preventivo indicato nelle istanze di CIGD non potrà superare il monte ore disponibile calcolato nei termini sopra indicati; se questo non verrà consumato interamente, l'impresa avrà ancora a disposizione il monte ore residuo per eventuali domande successive.

Nel caso in cui il monte ore così concesso venisse fruito in un tempo inferiore alla durata del periodo supplementare a cui l'azienda ha diritto nel 2012 a causa della sospensione di un numero di lavoratori superiore a quello previsto (n. medio 2011), il monte ore verrà riparametrato al fine di garantire al personale effettivamente sospeso il periodo minimo previsto dal presente accordo.

Le parti si impegnano a verifiche costanti e puntuali sul funzionamento dei meccanismi previsti. Le domande che presentano specifiche problematiche verranno sottoposte alla valutazione dei firmatari del presente accordo.

E' consentito sottoscrivere accordi di CIGD per periodi a cavallo tra le annualità 2011-2012 con la presentazione di due distinte domande, la prima fino al 31/12/2011, la seconda dall'1/1/2012, per il periodo residuo, sempre nei limiti di concessione prima specificati.

Al fine di monitoraggio del sistema delle deroghe, gli uffici regionali presentano periodicamente alle parti firmatarie del presente accordo l'elenco delle aziende autorizzate che hanno completato il periodo di CIGD richiesto evidenziando:

- le situazioni in cui il rapporto fra monte ore consuntivato e monte ore previsto è inferiore al 40%;
- quelle in cui non si riscontra una adeguata proporzionalità tra ore di sospensione ed ore di partecipazione dei lavoratori coinvolti alle politiche attive, considerando anche i periodi pregressi, nel caso di aziende che abbiano già usufruito della CIGD nel biennio precedente.

Le domande di CIGD vanno trasmesse per via telematica alla Regione entro il ventesimo giorno dalla data di inizio del periodo richiesto, secondo quanto disposto dall'art. 7-ter, comma 2 della L. 33/2009. I dati a consuntivo sulla fruizione dell'integrazione salariale vanno trasmessi mensilmente alla Regione Piemonte ed all'INPS entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento attraverso i sistemi telematici predisposti dai due Enti. La prenotazione di risorse per il pagamento dell'integrazione salariale connessa all'autorizzazione regionale viene meno per il periodo scoperto se l'invio della consuntivazione all'INPS non è stato effettuato o completato entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di CIGD richiesto, in relazione alle indicazioni contenute nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14/6/2010, prot. 14/15340.

Le modalità generali di gestione dell'intervento, ispirate a criteri di efficienza, tempestività operativa e rigore, saranno descritte dettagliatamente in una Circolare congiunta Regione Piemonte - Direzione Regionale INPS.

B. La mobilità in deroga è destinata a soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente residenti o domiciliati abitualmente in Piemonte, ad eccezione di quelli licenziati da datori di lavoro domestico, che ricadano in una delle seguenti fattispecie:

- 1) soggetti prossimi al pensionamento ma non in grado di completare la maturazione dei requisiti necessari, purché il periodo ancora da coprire non superi i dodici mesi.
- 2) soggetti licenziati per giustificato motivo oggettivo, dimissionari per giusta causa, o titolari di un contratto a termine risolto alla scadenza da aziende in crisi non in possesso dei requisiti per accedere all'indennità di disoccupazione ordinaria o di mobilità e con un'anzianità lavorativa della durata di almeno 12 mesi, di cui sei di lavoro effettivamente prestato
- 3) soggetti provenienti da aziende in cessazione di attività o in procedura concorsuale che abbiano fruito di CIGD

La domanda di mobilità in deroga deve essere presentata all'agenzia INPS competente in base alla residenza o al domicilio abituale del richiedente entro il 31.12.2012 ed è soggetta a provvedimento regionale di autorizzazione o di reiezione; dà diritto ad un'indennità equivalente a quella di mobilità per un periodo massimo di dodici mensilità per i soggetti di cui al precedente punto 1), di sei mensilità per quelli di cui al punto 2), e a copertura del periodo successivo alla fruizione degli ammortizzatori sociali ordinariamente previsti per i disoccupati fino e non oltre la data del 31.12.2012, per le persone di cui al punto 3).

Si conviene che i disoccupati provenienti da unità produttive piemontesi, ma residenti e domiciliati in altre regioni dove la mobilità in deroga viene concessa solo in relazione alla sede di lavoro, possono fare richiesta di mobilità in deroga all'Agenzia INPS piemontese di riferimento per la loro ex sede di lavoro, e devono rivolgersi al relativo Centro per l'Impiego piemontese per le politiche attive, che verranno gestite con idonee modalità concordate con il lavoratore.

La Circolare congiunta Regione INPS prima citata declina le specifiche relative alle fattispecie sopra indicate e precisa in dettaglio le modalità gestionali previste.

La Regione Piemonte coordina l'offerta di politiche attive del lavoro collegata agli interventi sopra descritti e predisposta dai servizi provinciali per l'impiego, in base agli indirizzi generali contenuti nella Delibera di Giunta Regionale n. 84-1206 del 4 agosto 2009 e nei successivi provvedimenti attuativi.

La Regione e le Parti sociali concordano, in particolare, sulla necessità di rafforzare le sinergie tra politiche occupazionali e politiche formative, con l'obiettivo di promuovere politiche attive del lavoro coerenti con percorsi innovativi di riconversione e ristrutturazione aziendale e con i fabbisogni di competenze e professionali dei mercati del lavoro e dei sistemi di impresa, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'utilizzo dei fondi strutturali europei e dei regolamenti dei fondi interprofessionali eventualmente impiegati.

Al fine di garantire una formazione efficace, e non derivante soltanto dagli obblighi relativi all'utilizzo del Fondo Sociale Europeo, la Regione e le Parti sociali si impegnano a favorire la messa in opera di politiche attive del lavoro in linea e coerenti con la condizione dei lavoratori e con le esigenze delle imprese secondo le seguenti indicazioni:

- a. In coerenza con l'intesa Stato-Regioni del 20 aprile 2011, ove per i lavoratori sospesi in CIG in deroga sia previsto il rientro in azienda, saranno definiti percorsi di riqualificazione idonei a migliorarne le competenze professionali. Tali percorsi di formazione e riqualificazione saranno programmati tenendo conto delle indicazioni contenute nella scheda di rilevazione dei fabbisogni aziendali validata dalla CRI in data 21 aprile 2011, o delle indicazioni contenute negli accordi sindacali previsti nella fase di esame congiunto della procedura.
Per l'anno 2012 in via sperimentale si prevede l'estensione della scheda di rilevazione di cui sopra anche alle imprese non cassa integrabili, con un opportuno adattamento della modulistica e delle modalità gestionali, in modo da arrivare progressivamente ad un ricorso sistematico e generalizzato a tale procedura.
- b. I dipendenti di imprese in cessazione di attività o in procedura concorsuale, per i quali siano previsti piani di gestione degli esuberanti che dette imprese sono tenute a presentare contestualmente alle domande di CIGD, saranno inseriti in percorsi finalizzati alla ricollocazione, in raccordo con le attività organizzate dai servizi per l'impiego
Saranno segnalati casi di dipendenti di imprese in crisi con difficoltà di riassorbimento di tutte le maestranze, concordati in sede sindacale, da avviare a percorsi finalizzati alla ricollocazione, fermo restando che tale opzione non prefigura l'individuazione del personale eccedente, ma si configura unicamente come politica di anticipazione e di contrasto ad una situazione di crisi conclamata.
- c. Nei casi di riduzione programmata dal lavoro con sospensioni brevi distribuite nell'arco del periodo richiesto, andrà prevista per ciascun lavoratore almeno una sospensione della durata di 4 ore consecutive nell'arco della settimana; se per specifiche esigenze aziendali fosse necessario procedere a sospensioni giornaliere di durata inferiore a 4 ore, si ritiene indispensabile promuovere ove possibile l'utilizzo del contratto di solidarietà in luogo della CIGD.

Tutti i lavoratori e le lavoratrici interessati dagli interventi in deroga di cui sopra devono sottoscrivere una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, e perdono il diritto a percepire il sostegno al reddito previsto nel caso rifiutino una proposta di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, secondo quanto stabilito dal comma 10 dell'art. 19 della L. 2/2009.

I dipendenti collocati in CIGD sono tenuti a presentarsi al Centro per l'Impiego territorialmente competente entro 5 giorni dalla data della collocazione in CIGD per avviare il percorso di politica attiva obbligatoriamente associato alla percezione dell'integrazione salariale. Si ribadisce la necessità di adempiere a tale disposizione, che è funzionale ad una corretta gestione delle risorse

del Fondo Sociale Europeo stanziato a tal fine ed all'efficacia del disegno programmatico regionale. Per sostenere la piena applicazione di questo principio, si dispone che l'accoglimento delle domande di proroga di un periodo di CIGD richiesto nel 2012, o comunque successive alla prima istanza, sia subordinato alla verifica della presa in carico dei lavoratori sospesi nella domanda precedente da parte dei servizi per l'impiego.

Le Parti concordano di sottoporre il presente accordo quadro a verifica periodica, a cadenza almeno bimestrale, in relazione al monitoraggio degli interventi realizzato congiuntamente dalla Regione Piemonte e dall'INPS in raccordo con Italia Lavoro, e si riservano di apportare al presente documento le integrazioni e modifiche che si rendano necessarie, sia in seguito ad eventuali sviluppi della normativa e/o delle intese istituzionali che costituiscono i presupposti dell'accordo quadro stesso, sia per adeguarne i contenuti all'evoluzione del quadro congiunturale o alle risultanze del monitoraggio, sia per ottimizzare le procedure gestionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

- CONFINDUSTRIA Piemonte *Isabella Antaretto*
- CONFAGRICOLTURA Piemonte *Filippo Brambilla*
- CONFCOMMERCIO Piemonte *Roberto Goffioni*
- CONFAPI/FEDERAPI Piemonte *Roberto Goffioni*
- CONFARTIGIANATO Piemonte
- CNA Piemonte
- CASArtigiani Piemonte
- LEGACOOP Piemonte *Renzo Zuretti*
- CONFCOOPERATIVE Piemonte *Roberto Goffioni*
- CONFESERCENTI Piemonte
- ABI Associazione Bancaria Italiana
- CGIL Piemonte *Luca Ruffini*
- CISL Piemonte *Roberto Goffioni*
- UIL Piemonte *Roberto Goffioni*
- Consigliera di Parità *M. de Vito*
- Agenzia Piemonte Lavoro *Stefano*
- CODIRETTI PIEMONTE *Giuseppe Marzocco* PER SUCCESSIVA ADESIONE
- UGL PIEMONTE *M. de Vito* PER SUCCESSIVA ADESIONE



- Direzione Regionale INPS Piemonte *Antonio*
- ITALIA LAVORO *Roberto*
- REGIONE PIEMONTE *Cludio*

Torino, 22 dicembre 2011

